



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ANNA MARIA PITZOLU

Presidente

GIUSEPPE MARINO

Componente

LORENZO AURELI

Componente relatore

PROC. N. 13/2021 - C.A.S.

DECISIONE

Sul reclamo proposto dalla sig.ra Anna Zavarise (Tesserata FISE n. 19147/B) rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Corelli

AVVERSO

la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 19 luglio 2021 nel procedimento GSN n. 13/2021 pubblicata in data 19 luglio 2021 sul sito federale.

FATTO

1 - Con istanza ex art. 39 del Regolamento di Giustizia FISE del 5.07.2021 la sig.ra Anna Zavarise adiva il Giudice Sportivo Nazionale riferendo che il 20 giugno 2021 il cavallo di sua proprietà Virgilio G. (iscritto con ruolo 16400E) stava svolgendo la ripresa F.E.I. Finale Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2017 unitamente all'amazzone Lucia Giribaldi (juniores primo grado tesserata FISE N.69909/B) quando il binomio veniva eliminato dalla Giuria con la motivazione "*Eliminata (non pronta per il livello della ripresa)*".

Di talché, l'istante - ritenendo la suddetta motivazione erronea e illegittima in quanto non prevista dalle norme federali - richiedeva al Giudice Sportivo Nazionale di voler accertare e dichiarare la violazione del regolamento di dressage da parte della Giuria composta dai signori Marina Sciocchetti, Massimo Carlo Italo Buzzi e Claudia Thaler, con l'applicazione degli opportuni provvedimenti disciplinari nonché di dichiarare la nullità insanabile del provvedimento di eliminazione riconoscendo alla concorrente Giribaldi, unica partecipante alla categoria, il primo posto in classifica.

2 - Il Giudice Sportivo Nazionale - investito per competenza ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia - visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, apriva quindi un procedimento nei confronti dei sig.ri Marina Sciocchetti, Massimo Carlo Italo Buzzi e Claudia Thaler

3 - All'esito di tale procedimento, con sentenza del 19 luglio 2021 il Giudice Sportivo Nazionale disponeva non doversi procedere e archiviava il procedimento.

4 - Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la sig.ra Anna Zavarise.



Federazione Italiana Sport Equestri

Con provvedimento del 03 settembre 2021 il Vice Presidente della CAS fissava l'udienza del 14 settembre successivo per la trattazione del gravame, ai sensi dell'art. 41.5 RG.

5 - Con memoria dell'11 settembre 2021 si costituiva la Procura Federale chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale.

6 - All'esito dell'udienza del 14 settembre 2021 la Corte tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

1- Con la decisione gravata il Giudice Sportivo Nazionale, dopo aver estromesso dal giudizio la sig.ra Claudia Thaler quale Giudice FEI 4* Internazionale, in quanto non tesserata FISE, ha innanzitutto rilevato l'improcedibilità del ricorso proposto dalla sig.ra Zavarise - e, in particolare, della domanda di modifica della classifica con attribuzione all'amazzone Giribaldi del primo posto in classifica - non avendo l'istante proposto tempestivo e rituale reclamo nella immediatezza dei fatti come disposto dagli artt. 319 e seguenti del Regolamento FISE per le manifestazioni di dressage.

1.1 - Con il proprio atto di appello la sig.ra Zavarise contesta tale decisione assumendo che:

a) l'art. 34 del Regolamento di Giustizia FISE non prevedrebbe *"...l'impossibilità per un tesserato di adire direttamente il Giudice Sportivo Nazionale senza prima aver proposto reclamo..."*;

b) la medesima reclamante comunque non avrebbe inteso *"...contestare il primo o il secondo posto, o una "irregolarità verificata nello svolgimento di una manifestazione", bensì l'illegittimità di una decisione resa senza motivazione e priva di logica, ma soprattutto incontestabile nel momento stesso, in quanto 'vuota' / immotivata..."*.

1.2 - La censura non coglie nel segno e merita integrale rigetto.

2 - L'art. 319, comma 1, del Regolamento Generale FISE dispone che *"...la facoltà di reclamare, in merito ad una qualunque irregolarità che si presume essersi verificata nello svolgimento di una manifestazione, spetta al cavaliere concorrente e/o a colui che dispone giuridicamente del cavallo - proprietario o detentore - per come risultante al Ruolo dei cavalli F.I.S.E. o all'Istruttore/Tecnico dell'atleta..."*.

Il successivo comma 3 della medesima disposizione, quindi, stabilisce che *"...i reclami, sotto pena di nullità, devono essere redatti per iscritto, forniti di elementi atti a comprovarne la fondatezza ed accompagnati dal contestuale pagamento di € 100,00 nelle gare con montepremi e di € 30,00 nelle gare senza montepremi - quale deposito da allegare al reclamo - ove non diversamente regolamentato dal regolamento della specifica disciplina sportiva..."*.

Gli artt. 320 e 321 del medesimo regolamento, poi, prevedono che;

a) *"...sotto pena di nullità, i reclami devono essere presentati nei seguenti termini di tempo: [.....] entro un'ora dall'affissione dei risultati, in relazione ad ogni irregolarità riguardante l'osservanza del previsto ordine di partenza, i risultati individuali e la classifica della categoria nonché ogni altra irregolarità che si argomenta essere avvenuta durante la categoria, gara o partita stessa, nonché in*



Federazione Italiana Sport Equestri

relazione ad ogni irregolarità riguardante i documenti e l'origine dei cavalli avvenute sia in buona fede o per negligenza che in modo fraudolento...";

b) *"...i reclami di cui ai precedenti articoli devono essere presentati – anche mediante deposito presso la Segreteria della manifestazione – al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) o alla Giuria..."*.

Infine - per quanto qui interessa - l'art. 322 del Regolamento in questione dispone che *"...contro la decisione emessa in prima istanza dalla Giuria, il reclamante può ricorrere in seconda istanza alla F.I.S.E., tramite inoltro del ricorso d'appello al Giudice Sportivo nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia per il ricorso al Giudice Sportivo..."*.

2.1 - Orbene, alla luce delle disposizioni federali innanzi riportate appare evidente che, laddove si intenda contestare un'irregolarità che - come nella specie - si presume essersi verificata nello svolgimento di una manifestazione sportiva, occorre necessariamente che in via preliminare l'interessato presenti alla Giuria (ovvero ad uno dei soggetti indicati dal su riportato art. 321 del Regolamento Generale) apposito reclamo scritto nel termine di un'ora dall'affissione dei relativi risultati.

Solo a seguito dell'eventuale rigetto di tale reclamo - peraltro da redigere per iscritto a pena di nullità - risulta poi possibile adire il Giudice Sportivo Nazionale.

La proposizione del reclamo avverso la decisione della Giuria nel termine di un'ora dall'affissione dei risultati - come ben rilevato anche dalla Procura Federale - dunque, assurge a condizione di procedibilità della successiva eventuale contestazione della medesima innanzi al Giudice Sportivo Nazionale ai fini della relativa riforma.

Del resto - e trattasi di considerazione che ad avviso di Questo Collegio risulta assorbente sul punto - vale la pena rammentare che il su richiamato art. 322 del Regolamento Generale FISE in tale contesto qualifica espressamente il Giudice Sportivo quale giudice di seconda istanza (non potendo dunque essere adito quale primo Giudice).

2.2 - Né, del resto, a conclusione di segno contrario potrebbe giungersi valorizzando quanto sostenuto sul punto dalla sig.ra Zavarise secondo cui l'art. 34 del Regolamento di Giustizia FISE non farebbe riferimento di sorta alla necessità di aver proposto reclamo prima di adire il Giudice Sportivo Nazionale.

Ed invero, a differenza di quanto dedotto al riguardo dalla reclamante, la norma in questione non solo chiarisce esplicitamente che il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza su tutte le questioni connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive sotto l'egida federale e non su questioni connesse ai risultati individuali nel corso delle manifestazioni, ma - e tale considerazione appare assorbente - in linea con il su riportato disposto del Regolamento Generale, prevede espressamente che il medesimo Giudice Sportivo Nazionale svolga le funzioni di appello avverso le decisioni assunte dalla Giuria sui reclami presentati in gara ai sensi dell'art. 319 e seguenti del Libro VI Manifestazioni del medesimo Regolamento Generale.



È chiaro, quindi, che l'assunto in questione non solo risulta in contrasto con il complessivo disposto delle norme federali dettate dagli artt. 319 e ss. del Regolamento Generale, ma risulta altresì in evidente antitesi con la previsione di cui all'art. 34 del Regolamento di Giustizia FISE.

2.3 - Del pari privo di pregio è poi l'ulteriore considerazione dedotta dalla reclamante secondo cui, comunque, nella specie l'istante non avrebbe inteso contestare una "irregolarità verificata nello svolgimento di una manifestazione", bensì l'illegittimità della decisione della Giuria resa senza motivazione e priva di logica.

E' evidente, infatti, che la contestazione della motivazione (tacita o espressa che sia) sottesa ad una determinazione assunta dalla Giuria nell'ambito di una manifestazione sportiva idonea ad incidere sulla classifica, rientri senza dubbio nel novero delle contestazioni finalizzate a ottenere una modifica della medesima classifica ovvero, comunque, del risultato sportivo individuale sul quale asseritamente incide la predetta determinazione assunta dalla Giuria.

Tanto ciò è vero che con le conclusioni rassegnate in calce al reclamo sottoposto alla cognizione di questo Collegio la sig.ra Zavarise ha espressamente richiesto l'annullamento del risultato "eliminato" del binomio Virgilio G. - Lucia Giribaldi nella ripresa F.E.I. Finale Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2017, del 20.06.2021 presso l'Arezzo Equestrian Centre, e per l'effetto l'inserimento in classifica dello stesso binomio.

Non vi è dubbio, dunque, che - a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante - la questione di cui trattasi rientri nel novero delle fattispecie previste dal disposto degli artt. 319 e ss del più volte citato Regolamento Generale FISE.

2.4 - Le considerazioni sin qui espresse, in definitiva, conducono a ritenere esente da ogni critica la decisione del Giudice Sportivo Nazionale laddove ha ritenuto improcedibile l'istanza formulata dalla sig.ra Zavarise senza aver preventivamente esperito il reclamo previsto dagli artt. 319 e ss del Regolamento Generale FISE e, conseguentemente, infondate le relative censure della reclamante.

3 - Con le ulteriori doglianze dedotte la sig.ra Zavarise contesta nel merito sia la decisione della Giuria sia la valutazione fornita al riguardo dal Giudice Sportivo Nazionale nonché - con la censura posta sub 7) - l'asserita violazione da parte del medesimo Giudice Sportivo Nazionale del disposto dell'art. 39.2 del Regolamento di Giustizia FISE.

Tali censure, tuttavia, devono ritenersi assorbite in conseguenza della confermata improcedibilità dell'istanza con la quale l'odierna reclamante ha adito il Giudice Sportivo Nazionale.

La conferma della correttezza della decisione del Giudice Sportivo Nazionale in ordine all'improcedibilità dell'iniziativa assunta dalla sig.ra Zavarise in relazione alla dedotta mancata proposizione del reclamo previsto dai citati artt. 319 e ss del Regolamento Generale FISE, infatti, comporta inevitabilmente - per evidenti ragioni di economia processuale - l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione la cui valutazione si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull'operato della Giuria e del Giudice Sportivo Nazionale e, comunque, quand'anche accolti non arrecherebbero alcun vantaggio alla reclamante.



Federazione Italiana Sport Equestri

4 - Peraltro - fermo restando quanto sopra - con riferimento al merito della vicenda questo Collegio ritiene comunque opportuno precisare quanto segue.

4.1 - Con la censura indicata sub 5), invero, la sig.ra Zavarise si duole delle considerazioni esposte dal Giudice Sportivo Nazionale con la decisione impugnata deducendo, in particolare, l'erroneità del richiamo al Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo nonché al Regolamento Veterinario e ritenendo "...*offensivo e diffamatorio insinuare senza prove che la Dott.ssa Zavarise – medico veterinario e allevatrice del cavallo - abbia messo a repentaglio il benessere del proprio cavallo...*".

In sostanza, secondo la reclamante il Giudice Sportivo Nazionale avrebbe screditato la figura professionale della Dott.ssa Zavarise adducendo che la medesima avrebbe agito contro il benessere dei propri cavalli.

4.2 - Orbene, questa Corte di Appello Sportiva ritiene utile precisare che dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta in alcun modo possibile ritenere che il giudizio della Giuria e la conseguente valutazione del Giudice Sportivo Nazionale fossero volti a censurare l'operato della reclamante sostenendo che la stessa avrebbe messo a repentaglio il benessere del proprio cavallo.

Dalla disamina degli atti, invero, emerge con evidenza che la valutazione della Giuria si è appuntata esclusivamente sulla inidoneità del binomio a svolgere la prova sotto il profilo tecnico nell'ambito di quella determinata giornata e competizione.

È in tal senso, pertanto, che devono essere intesi i richiami al benessere del cavallo nonché alle difficoltà dello stesso ad eseguire correttamente le richieste dell'amazzone cui fa cenno sia il Giudice Buzzi con la propria memoria versata in atti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale, sia il medesimo Giudice con la decisione qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo e conferma la decisione del Giudice Sportivo Nazionale. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale nonché alla reclamante nel domicilio eletto, nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 16.09.2021

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to ANNA MARIA PITZOLU

Presidente

f.to GIUSEPPE MARINO

Componente

f.to LORENZO AURELI

Componente relatore